

DELIBERAZIONE N. 4/2011

Definizione della controversia

GERVASONI XXXXXX- FASTWEB XX

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del 09 maggio 2011

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 “Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 “Prime norme sul procedimento amministrativo”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;


VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1;

VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTE la legge regione dell'Umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante “norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni” e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante “regolamento per il funzionamento e l'organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni”;

VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”(di seguito Regolamento);

VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;



Comitato regionale per le comunicazioni

VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;

VISTA l'istanza pervenuta in data 11 agosto 2010 -prot.n.4236- con la quale il signor Gervasoni XXXX ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia insorta con la società Fastweb XXX;

VISTA la nota prot.n.4919 del 22 settembre 2010, con la quale la responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del summenzionato Regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, invitando le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia in data , nonché a produrre memorie e documentazione ed eventuali integrazioni e repliche alle produzioni avversarie;

VISTA la memoria prodotta dalla società Fastweb in data 20 ottobre 2010 -prot.n.5837- nonché la documentazione alla medesima allegata;

VISTA la memoria di replica dell'istante pervenuta in data 08 novembre 2010 -prot.n.5837-

VISTA la nota prot.n.6478 del 14 dicembre 2010 con la quale la responsabile del procedimento ha richiesto alle parti di produrre integrazioni documentali;

VISTE le note integrative depositate dalle parti in data 21 dicembre 2010 e 30 dicembre 2010 ed i relativi documenti allegati;

VISTO il verbale della suindicata udienza di discussione tenutasi in data 22 novembre 2010;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio del 06 maggio 2011;


UDITA la relazione del Consigliere Matteo Fortunati;

CONSIDERATO

quanto segue:

1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

Il signor Gervasoni XXXX, titolare dell'omonima ditta, promuoveva con istanza davanti al CORECOM Umbria del 12 aprile 2010, prot.n.2038, un procedimento di conciliazione nei confronti di Fastweb XXX, lamentando di avere sottoscritto una proposta di abbonamento per le microimprese per la fornitura di servizi di telefonia che in parte non erano mai stati attivati o comunque attivati in ritardo e secondo condizioni economiche non rispondenti a quelle prospettate dall'agente di vendita. Chiedeva quindi di non pagare le fatture emesse, di ripristinare lo stato dei luoghi a seguito di lavori di allaccio di una doppia linea telefonica sull'utenza fissa, peraltro, mai realizzata, nonché il risarcimento dei danni.



Comitato regionale per le comunicazioni

All'udienza fissata per il giorno 26 aprile 2010, le parti dopo avere illustrato ciascuna la propria posizione, non trovavano un accordo con conseguente esito negativo del tentativo di conciliazione.


Successivamente il Sig. Gervasoni XXX presentava istanza di risoluzione della controversia, prot.n.4236/10, facendo presente in particolare che:

- non erano stati rispettati i tempi di attivazione delle USIM CARD;
- sull'utenza fissa doveva essere installata una doppia linea telefonica mai realizzata;
- in base alle condizioni economiche prospettate dall'agente di vendita, dovevano essere abbattuti tutti i costi fissi ed in particolare non era stato prospettato il pagamento della tassa di concessione governativa invece addebitato in fattura.

A causa di tali inadempienze l'istante inviava, con raccomandata a/r, ricevuta in data 16.09.2009, come da avviso di ricevimento depositato agli atti del procedimento di conciliazione, formale richiesta di disattivazione delle numerazioni mobili ad eccezione del numero 327XXXXX, chiedendo altresì di mantenere per le altre utenze le numerazioni originarie facenti capo a Telecom Italia XXX e a Wind Telecomunicazioni XXX. Seguivano poi ulteriori note di contestazione delle fatture ricevute a firma dell'Avv. XXX Parretti alle quali non seguiva alcun riscontro. L'istante formulava quindi diverse richieste in via preliminare ed istruttoria e in via principale e nel merito che, stando al principio del contenuto vincolato della pronuncia di decisione, si appuntavano essenzialmente nella richiesta di un equo indennizzo per il ritardo nell'attivazione dei servizi e per l'omessa fornitura di altri, nonché di immediato reingresso delle utenze nel gestore di appartenenza.

Fastweb XXX ha tempestivamente depositato una memoria difensiva e documenti, ai sensi dell'art. 16, comma 2 del Regolamento, con i quali esponeva nel merito:

- che alla fine di luglio 2009, il signor Gervasoni aveva aderito ad una proposta di abbonamento richiedendo tra l'altro l'attivazione di 4 USIM con portabilità delle rispettive utenze;
 - che la portabilità delle suddette numerazioni era andata a buon fine, nei tempi contrattualmente previsti, ad eccezione della numerazione 389XXXXX per la quale lo stesso Gervasoni aveva annullato il processo di portabilità;
- che nessun reclamo era stato mai inoltrato dal Sig. Gervasoni in merito all'asserita ritardata attivazione;
- che non era prevista alcuna gratuità in ordine alla tassa di concessione governativa;
- che nessuno pagamento era pervenuto delle fatture emesse tanto che le USIM venivano sospese per morosità il 15.12.2009;
- che nessun operatore ha mai richiesto alla Fastweb la c.d. *portout* delle numerazioni mobili;



Regione Umbria

Consiglio Regionale



**AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI**

Comitato regionale per le comunicazioni

- che rispetto alla linea fissa la Fastweb richiedeva la portabilità a Wind in data 19.08.2009, richiesta che però veniva bocciata per “rifiuto tecnico definitivo” da parte dell'operatore donating, circostanza questa tempestivamente comunicata all'istante;
- che venivano emesse delle note di credito a storno della tassa di concessione governativa;
- che fino alla sospensione del servizio è risultato abbondante traffico mobile a dimostrazione della corretta attivazione e funzionamento dei servizi.


A tali circostanze replicava l'istante con memoria trasmessa in data 8 novembre 2011.

Nel corso dell'istruttoria emergeva la necessità di richiedere una integrazione documentale alle parti disposta con nota del 14.12.2010, prot.n.6478, al fine di chiarire soprattutto i termini delle modalità di realizzazione dei processi di migrazione delle utenze mobili e della linea fissa. Le parti depositavano rispettivamente nel termine assegnato parte della documentazione richiesta.

2. RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME

In rito

Preliminarmente si osserva che l'istanza proposta da Gervasoni XXXX soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile ed ammissibile. Non può essere quindi accolta l'eccezione sollevata dall'operatore Fastweb XXX circa l'inammissibilità e/o irricevibilità della domanda per difformità delle richieste avanzate nel Formulário GU14 rispetto a quelle enunciate nel Formulário UG. Si precisa a tal fine che, anche in base alla Linee guida fornite dall'Aut.Gar.Com. di cui alla delibera 529/09/CONS, la verifica in ordine al rispetto del principio di obbligatorietà della fase conciliativa con riferimento ad eventuali questioni nuove, deve necessariamente appuntarsi sull'oggetto della richiesta di definizione che deve essere lo stesso sottoposto al tentativo di conciliazione, *“il che non deve significare che le istanze presentate in sede conciliativa e in sede di definizione debbano essere identiche, ma che la questione in discussione sia la medesima”*. Ciò premesso a prescindere quindi dalle richieste come più ampiamente formulate nell'istanza di definizione, la questione in discussione è stata descritta in modo del tutto analogo sia nell'istanza volta a richiedere l'esperimento del tentativo di conciliazione sia in quella diretta a richiedere la definizione della controversia. Ne consegue che non è accoglibile, altresì, l'ulteriore eccezione di inammissibilità e/o irricevibilità della domanda proposta dall'istante perchè non rispondente a quanto previsto dall'art. 19, comma 4 del Regolamento. Infatti sempre nelle Linee guida di cui sopra si legge, al punto III.1.2., che *“il contenuto delle singole richieste di parte [...] può essere interpretato in maniera più sfumata in considerazione del fatto che [...] la pronuncia di definizione è in ogni caso a contenuto vincolato, poiché prevede esclusivamente la possibilità di condannare l'operatore al rimborso o storno di somme non dovute e alla liquidazione di indennizzi”*. Pertanto, è nelle finalità stesse



Regione Umbria

Consiglio Regionale



**AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI**

Comitato regionale per le comunicazioni

delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie che le istanze “inesatte”, ogni qual volta sia possibile, siano interpretate nel loro significato più logico e pertinente rispetto alla questione da esaminare.

Nel merito

1.Sugli importi fatturati e contestati

L'utente contesta la non corrispondenza degli importi fatturati con quanto promessogli dall'operatore in fase pre-contrattuale; in particolare l'istante rappresenta che gli sarebbe stato promesso che non sarebbero stati addebitati importi a titolo di tassa di concessione governativa.

Inoltre, l'utente eccepisce di nulla dovere stante il mancato rispetto dei tempi di attivazione dei servizi e l'intervenuta risoluzione contrattuale a seguito del recesso esercitato il 16 settembre 2009 con riferimento a numero tre USIM ed in data 30 novembre 2009 con riferimento all'intero contratto.


L'operatore, al contrario, afferma la correttezza delle fatturazioni, in quanto elaborate applicando, al traffico sviluppato, l'offerta commerciale scelta dall'utente così detta “My Business Sempre”.

Fastweb XXX però non ha documentato i dati relativi alle USIM Fastweb che sarebbero state attribuite in fase di attivazione del servizio, in attesa della portabilità; Fastweb ha prodotto i moduli di richiesta “del Servizio di Portabilità del numero mobile per le Microprese”, che riportano una numerazione nativa Vodafone 340/XXXX che non risulta in nessuna fattura, mentre non riportano la numerazione 327/XXXX nativa Wind che invece è poi stata fatturata ed ha prodotto traffico; Fastweb ha prodotto conti telefonici che evidenziano anche traffico generato da numerazioni che neppure vengono indicate nel riepilogo delle numerazioni legate al codice cliente XXXX (si veda la fattura n.XXXX del 14.10.2009, relativamente alla numerazione 373XXXXX).

Dalle fatture prodotte risulta che il numero 338XXXXX ha generato traffico a far data dal 21 agosto 2009 e che il numero 327XXXX ha generato traffico a far data dal 18 settembre 2009.

Con riferimento al suddetto primo numero l'utente ha provato di avere richiesto la disattivazione in data 16 settembre 2009, mentre con riferimento al suddetto secondo numero l'utente ha provato di avere richiesto la disattivazione, mediante esercizio del diritto di recesso, in data 30 novembre 2009.

Nel quadro d'incertezza probatoria in ordine alle numerazioni Fastweb effettivamente attivate ed imputabili all'utente, tenuto conto che le dette richieste di disattivazione delle USIM dovevano essere evase dall'operatore entro il termine massimo di trenta giorni, si ritiene equo stornare da tutte le fatture emesse gli importi relativi agli abbonamenti ed ai consumi di tutte le



Regione Umbria

Consiglio Regionale



**AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI**

Comitato regionale per le comunicazioni

utenze ad eccezione del traffico prodotto dalla numerazione 338XXXXX a far data dal 21 agosto 2009 e fino al 16 ottobre 2009 e della numerazione 327XXXXX a far data dal 18 settembre 2009 e fino al 30 dicembre 2009.

2.Sul ritardo e sulla mancata attivazione delle numerazioni mobili e fissa.


2.1-Per quanto riguarda le numerazioni mobili dai documenti prodotti da Fastweb risulta che in data 05 agosto 2009 l'istante ha richiesto la portabilità del numero 389XXXXX, la signora Topini XXX ha richiesto la portabilità del numero 339XXXX, la signora XXXX Gervasoni ha richiesto la portabilità del numero 338XXXXX e il signor XXXi Muoio ha richiesto la portabilità del numero 340XXXX. Tutte numerazioni imputate all'unico contratto per le microimprese sottoscritto dal signor Gervasoni ed oggetto di unica fatturazione da parte di Fastweb.

In tema di portabilità l'art.80 del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1/8/2003 n.259) riconosce il diritto alla conservazione del proprio numero telefonico indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio e l'art. 5 della delibera n.78/08/CIR dell'AGCOM prevede che *“il periodo di realizzazione della prestazione di MNP non supera tre giorni lavorativi dall'invio della richiesta da parte dell'operatore recipient fino alla data di cut-over, indipendentemente dall'eventuale termine di preavviso per il recesso dal contratto.”*

L'istante ha contestato il ritardo e la mancata portabilità di dette numerazioni e anche del numero 327XXXX (nativo Wind) per il quale, in difetto di prova contraria, deve presumersi che l'istante abbia richiesto la portabilità sempre in data 05 agosto 2009.

In presenza di tali seppur generiche contestazioni d'inadempimento sollevate dall'utente era onere di Fastweb dare prova di avere espletato tempestivamente e correttamente tutte le fasi della procedura di portabilità di propria competenza; ciò in forza dell'ordinario riparto dell'onere probatorio, in tema d'inadempimento delle obbligazioni, che come noto è governato dal seguente principio generale, da ultimo ribadito da Cassazione civile, sezione II, 20 gennaio 2010 n.936: *“ il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa .. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.”*

Al contrario, le affermazioni generiche di avere correttamente operato contenute nella memoria difensiva di Fastweb non trovano alcun riscontro nella documentazione in atti, segnatamente



Regione Umbria

Consiglio Regionale



**AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI**

Comitato regionale per le comunicazioni

nelle schermate Eureka dalle quali non emerge la data in cui Fastweb ha attivato la procedura di portabilità, ma solo le date in cui sono state “bocciate” alcune richieste di portabilità.

Dai documenti in atti risulta solo che l'utente ha richiesto la migrazione delle numerazioni in data 05 agosto 2009, che il numero 3273XXXX ha generato traffico con Fastweb in data 18 settembre 2009 e che il numero 338XXXX ha generato traffico con Fastweb in data 21 agosto 2009.

Stante il quadro probatorio si deve dedurre che la portabilità di dette due numerazioni mobili è stata espletata ben oltre il termine previsto dal predetto articolo 5.

Nello specifico Fastweb avrebbe dovuto attivare la procedura il giorno 6 agosto 2009 (giovedì) con conclusione delle portabilità entro il 11 agosto 2009 (martedì).


Ne consegue che il numero 338XXXX è stato portato con 10 giorni di ritardo, il numero 327XXXX è stato portato con 38 giorni di ritardo, per le due USIM mai attivate vanno rilevati 36 giorni di ritardo avendone chiesto l'utente la disattivazione in data 16 settembre 2009.

Ciò dà diritto all'utente ad un indennizzo per ogni ritardo nell'attivazione da liquidarsi con euro 15 pro-die, parametro fissato al punto 6.1 (titolato “indennizzi”) della carta dei servizi Fastweb.

Quindi, l'istante ha diritto a titolo di ritardata/mancata attivazione dei numeri mobili alla complessiva somma di euro 1.800 (milleottocento/00).

2.2-Per quanto riguarda la migrazione dell'utenza fissa 075/XXXX dagli atti risulta che Fastweb, in qualità di recipient, ha richiesto la migrazione in data 19 agosto 2009 con “data prevista per il passaggio (così detta “DAC”) per il 14 settembre 2009; risulta inoltre che in data 23 novembre 2009 la procedura di migrazione si è interrotta per “rifiuto tecnico definitivo” da parte di Telecom Italia Wholesale. Detta causale del rifiuto non è sicuramente imputabile all'operatore recipient Fastweb, il quale si è trovato nell'impossibilità di acquisire la gestione della risorsa numerica e quindi di attivare il servizio richiesto dall'istante.

Di fronte ad un tale impedimento, che ha reso impossibile la prestazione, l'operatore Fastweb in adempimento dell'obbligo d'informativa di cui punto 5.3 della carta dei servizi (testo pubblicato nel sito istituzionale dell'AGCOM: “Tempo di attivazione dei Servizi – con tecnologia fibra e DSL” : “*qualora si constati l'impossibilità di procedere all'attivazione o si verifichi un ritardo nell'attivazione del servizio, per cause imputabili al cliente o a terzi o comunque dovuto a forza maggiore, Fastweb s'impegna a rendere noti i motivi del ritardo e, laddove possibile, i tempi di attivazione. Qualora il ritardo nell'attivazione del servizio sia imputabile a Fastweb avrai diritto agli indennizzi previsti al punto 6 della CdS.*”) avrebbe dovuto tempestivamente mettere al corrente l'utente; al contrario nessuna informativa risulta in atti a differenza di quanto



Regione Umbria

Consiglio Regionale



**AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI**

Comitato regionale per le comunicazioni

genericamente dichiarato sul punto dall'operatore a pagina 4 della memoria difensiva depositata il 20 ottobre 2010.

Da ciò consegue per l'utente il diritto ad un indennizzo da liquidarsi in euro 15 pro-die , parametro fissato al punto 6.1 (titolato "indennizzi") della carta dei servizi Fastweb per le ipotesi di mancato rispetto degli standard relativi ai tempi di attivazione e risoluzione guasti; pur trattandosi di ipotesi non espressamente indennizzabile dalla carta dei servizi, l'indennizzo va comunque riconosciuto facendo ricorso all'analogia.

Il periodo indennizzabile è individuabile dal 15 settembre 2009 al 30 novembre 2009 e cioè dal giorno successivo alla scadenza della "DAC" al giorno in cui l'utente ha comunicato il recesso dal contratto. Ne risulta che l'utente ha diritto a titolo d'indennizzo al pagamento di complessivi euro 1.140,00 (gg 76x€15=1.140,00).

2.3-Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, tutti gli indennizzi come sopra determinati devono essere maggiorati dell'importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo.


Le spese di procedura, considerata l'accertata responsabilità dell'operatore, vengono poste a carico di quest'ultimo e determinate ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS.

DELIBERA

in accoglimento parziale dell'istanza presentata l'11 agosto 2010 -prot. n.4236- dal signor GERVASONI XXXX, corrente in XXXXX (XXX), Località XXX N.XX , **FASTWEB XXX** in persona del legale rappresentante pro-tempore è tenuta a:

a)-procedere alla regolarizzazione della posizione contabile e amministrativa del signor XXXX Gervasoni, stornando da tutte le fatture emesse gli importi relativi agli abbonamenti ed ai consumi di tutte le utenze ad eccezione del traffico prodotto dalla numerazione 338XXXXXX a far data dal 21 agosto 2009 e fino al 16 ottobre 2009 e del traffico prodotto dalla numerazione 327XXXXXX a far data dal 18 settembre 2009 e fino al 30 dicembre 2009;

b)-corrispondere al signor GERVASONI XXXX, corrente in XXXXX , a titolo di indennizzo , per i motivi sopra indicati, la complessiva somma di € 2.940,00 oltre interessi legali a decorrere dall' 11 agosto 2010 al saldo effettivo;



Regione Umbria

Consiglio Regionale



**AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI**

Comitato regionale per le comunicazioni

c)-corrispondere al GERVASONI XXXX, corrente XXXXX la somma di € 100,00 a titolo di spese di procedura, ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS.

Salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.

La società FASTWEB XXX è tenuta ad effettuare i sopra indicati pagamenti a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a GERVASONI XXXX ed a comunicare a questo CO.RE.COM. l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

In forza dell'art.19, 3° comma del Regolamento il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento.

Perugia, 09 maggio 2011

IL PRESIDENTE

(Dott. Mario Capanna)

IL CONSIGLIERE RELATORE

(Dott. Matteo Fortunati)

per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente

(Dott.ssa Simonetta Silvestri)